

# COMUNE DI MONTANO LUCINO

-- (PROVINCIA DI COMO) --

## REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Art. 81 Legge Regionale 12/2005

D.G.R. n. 8/7977 del 6/08/2008

D.G.R. n. 8/8139 del 01/10/2008

### ART. 1

#### Commissione per il paesaggio – Composizione

1. La Commissione per il paesaggio è composta da tre membri aventi qualificata esperienza nella tutela paesaggistico – ambientale così come meglio precisato nell'allegato 1 alla delibera di Giunta Regionale n. 8/7977 del 6 agosto 2008 nonché nella delibera di Giunta Regionale n. 8/8139 del 1 ottobre 2008.
2. Gli esperti vengono individuati sulla scorta di curricula professionali presentati dagli interessati a seguito di pubblicazione di apposito avviso.
3. Nel corso della prima seduta della commissione i membri eleggono il Presidente ed il Vicepresidente.
4. Il Presidente avrà il compito di gestire i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento.
5. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile del Procedimento della struttura tecnica individuata, con funzioni di Segretario verbalizzante, e/o altro personale degli uffici competenti che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione.

### ART. 2

#### Nomina e durata

1. La Commissione per il paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate.
2. I membri con diritto di voto restano in carica per tutta la durata del mandato elettorale del Sindaco e comunque sino alla nomina dei nuovi membri effettuata dopo la data di insediamento del Sindaco e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
3. I membri della Commissione decadono dalla carica nel caso di incompatibilità sopravvenuta e nel caso in cui, senza giustificato motivo scritto, rimangano assenti per più di tre sedute consecutive e nel caso di assenza, anche giustificata, per oltre un terzo delle sedute di un anno, anche non consecutive. In tale ipotesi il soggetto nominato in sostituzione rimane in carica per il restante periodo di durata della Commissione.

### ART. 3

#### Casi di incompatibilità e conflitto di interessi

1. Fatte salve le disposizioni statali e regionali vigenti, la carica di commissario è incompatibile:
  - a. con la carica di Consigliere Comunale;
  - b. con la carica di componente la Giunta Comunale;
  - c. con il rapporto di dipendenza con il Comune o enti, aziende, società da esso dipendenti.
  - d. con l'essere contestualmente membro della Commissione Edilizia o Urbanistica.

2. I Commissari devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente agli interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado.

#### **ART. 4**

##### **Attribuzioni e competenze della Commissione per il paesaggio**

1. La Commissione per il paesaggio è un organo consultivo del Comune in materia paesaggistica; l'attività consultiva della Commissione per il paesaggio si svolge mediante l'espressione di pareri preventivi obbligatori.
2. La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e rurale. Esprime pareri sui progetti il cui livello di impatto paesaggistico è rilevante sia nell'ambito delle procedure per il rilascio dei provvedimenti di edilizia privata sia, ove richiesto, nell'ambito delle procedure per l'approvazione di opere pubbliche come disposto dal successivo art. 6.
3. La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento proposto.
4. La partecipazione alla Commissione per il paesaggio si intende a titolo gratuito per cui, se del caso, può essere previsto solamente un rimborso spese per i singoli commissari.

#### **ART. 5**

##### **Modalità di convocazione: sedute e decisioni**

1. Le sedute della Commissione sono convocate con apposito avviso, anche mezzo fax o e-mail, da parte del Responsabile del Procedimento della struttura tecnica individuata con almeno tre giorni di anticipo sulla data fissata.
2. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale.
3. Per la validità delle sedute e delle decisioni della Commissione, occorre la presenza di almeno due dei componenti in carica, compreso il presidente o in assenza il vicepresidente.
4. I pareri della commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. E' esclusa la partecipazione di terzi estranei alle sedute. Il Presidente potrà ammettere il solo progettista ai fini dell'illustrazione del progetto, con esclusione della possibilità di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
6. Può essere prevista la possibilità che la commissione esegua dei sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.

#### **ART. 6**

##### **Esame paesistico dei progetti**

1. In relazione a quanto previsto dal vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale, i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti a esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto, ivi compresi i piani attuativi.
2. In particolare, si individuano i seguenti ambiti di parere:
  - a) Pareri obbligatori ex lege.  
Il parere della Commissione è obbligatoriamente richiesto per:
    - 1) parere ex art. 32, L. 47/85 come modificato dall'art. 32, comma 43, punto 1, della Legge 326/2003 (sanatorie-condoni);

- 2) autorizzazioni e sanzioni paesistico-ambientali di cui alla L.R. 12/2005 e D.Lgs. 42/2004 (autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti di compatibilità paesaggistica);
  - 3) Recupero dei sottotetti ai fini abitativi di cui all'articolo 64 L.R. 12/05;
- b) altri pareri obbligatori.

Il parere della Commissione comunale per il Paesaggio è altresì obbligatoriamente richiesto nei seguenti casi:

- 1) opere pubbliche comunali o realizzate a scomputo da enti/privati ove sia presente impatto paesaggistico;
- 2) interventi di arredo urbano;
- 3) interventi sul verde pubblico (ad eccezione della manutenzione ordinaria);
- 4) piani attuativi;
- 5) interventi da realizzare entro il perimetro del PLIS "Sorgenti del torrente Lura";
- 6) interventi edilizi da realizzare nei centri e nuclei di antica formazione.

3. E' obbligatorio ottemperare a quanto previsto dal processo di esame dell'impatto paesistico, secondo le seguenti fasi:

- preliminarmente alla presentazione del progetto, il progettista procede alla compilazione della modulistica predisposta dal competente settore del Comune (ai sensi della D.G.R. 08.11.2002 n. 7/11045), consistente in una autovalutazione paesistica dell'intervento sulla scorta di due criteri: la "determinazione della classe di sensibilità del sito" e la "determinazione del grado di incidenza paesistica del progetto" corredata dai necessari allegati grafici dimostrativi;
  - La verifica del livello di impatto paesistico, consistente nella valutazione di quanto dichiarato dal progettista nella apposita modulistica (ai sensi della D.G.R. 08.11.2002 n. 7/11045) e la conseguente validazione comportante l'eventuale decisione circa l'invio del progetto in Commissione del paesaggio, è svolta a cura del Responsabile del Procedimento della struttura tecnica individuata;
  - Nel caso in cui il Responsabile del Procedimento della struttura tecnica individuata riscontrasse evidenti incongruenze tra quanto dichiarato dal progettista e quanto rilevato dall'analisi degli atti, il procedimento amministrativo della pratica verrà interrotto e verrà richiesta la presentazione di una nuova scheda con l'aggiornamento della valutazione oppure nei casi in cui la gravità delle omissioni o imperfezioni comporti una evidente esclusione del corretto procedimento di valutazione, la pratica verrà sottoposta alla commissione per il paesaggio per il diniego.
4. I progetti con impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza (di cui alla D.G.R. 08.11.2002, n. 7/11045) si intendono automaticamente accettabili sotto l'aspetto paesistico (e pertanto il procedimento amministrativo si concluderà esclusivamente ai fini edilizio-urbanistici).
  5. I progetti con impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza (di cui alla D.G.R. 08.11.2002, n. 7/11045) saranno inviati all'esame della commissione per il paesaggio che esprimerà un parere circa il rilascio del permesso di costruire oppure la positiva conclusione del procedimento amministrativo delle D.I.A.. In tal caso il progetto dovrà essere necessariamente corredato da una relazione paesistica che espliciti le considerazioni sviluppate in merito alla sensibilità del sito e all'incidenza della soluzione progettuale proposta.
  6. I progetti con impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza (di cui alla D.G.R. 08.11.2002, n. 7/11045) potranno essere approvati unicamente nel caso in cui sia dimostrata la loro sostenibilità rispetto al paesaggio anche mediante interventi di

mitigazione e/o compensazione ambientale e comunque potranno essere oggetto di richiesta di completa riprogettazione in relazione al giudizio che esprimerà la commissione per il paesaggio.

7. La Commissione per il paesaggio esprimerà un giudizio di impatto paesistico che potrà essere positivo, neutro o negativo (di cui alla D.G.R. 08.11.2002, n. 7/11045).  
Nel caso di giudizio positivo il progetto è approvato; nel caso di giudizio neutro il progetto è approvato ma potranno essere richieste delle modifiche o integrazioni al fine di migliorarne l'inserimento paesistico. Nel caso di giudizio negativo il progetto sarà respinto e quindi occorrerà procedere ad una sua parziale o completa riprogettazione.
8. I progetti ricadenti in aree assoggettate a vincolo paesaggistico, ai sensi della vigente legislazione, sono soggetti alla medesima verifica di impatto paesaggistico degli altri progetti ed inoltre saranno sottoposti alla verifica di compatibilità rispetto al vincolo specifico esistente. In tale casistica dovranno essere presentate le istanze corredate della documentazione progettuale prevista dall'allegato a) alla D.G.R. 15.03.2006 n. 8/2121.
9. Il Responsabile del Procedimento della struttura tecnica individuata ha facoltà di sottoporre al parere preventivo della Commissione anche gli interventi non ricadenti tra quelli obbligatori ma aventi particolari complessità o problematicità; i pareri espressi in tal senso avranno carattere di mero supporto al responsabile del settore competente al rilascio dell'atto abilitativo.

## **ART. 7**

### **Struttura Tecnica**

Il Responsabile del Procedimento della struttura tecnica individuata provvederà alla verifica degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica; all'acquisizione del parere della Commissione per il Paesaggio e alla trasmissione alla Soprintendenza territorialmente competente della documentazione necessaria unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D.lgs. 63/08 .